CAPITOLATO PRESTAZIONALE

CENTRO RICREATIVO DIURNO DISABILI

“Il SORRISO”

Sommario

ART.1 - PREMESSA 2
ART. 2 - OGGETTO E DURATA 3
ART. 3 - CENTRO RICREATIVO DIURNO DISABILI “IL SORRISO”. 4
ART. 4 - PERSONALE 5
ART. 5 - VALORE CONTRATTUALE - CORRISPETTIVI 5
ART. 6 - REVISIONE PREZZI 6
ART. 7 – ASSICURAZIONI 7
ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA DEI SERVIZI 7
ART. 9 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 8
ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 8
ART. 11 - CONTESTAZIONI 8
ART. 12 - PENALI 9
ART. 13 - ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 10
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 15 - REVOCA E RECESSO DA PARTE DEL COMUNE 12
ART. 16 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE AFFERENTI LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 17 - INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO E DEL CONTRATTO 12

ART.1 - PREMESSA

Il Comune di Casorate Primo, da ottobre 2022, ha promosso la realizzazione del progetto sperimentale denominato Centro Ricreativo Diurno Disabili "Il sorriso", d'ora in avanti nella forma abbreviata CRDD, per adulti diversamente abili.

Il progetto è inteso quale luogo di opportunità per la socializzazione, lo svago, un luogo dove sia possibile fare esperienze diverse per la promozione del benessere e per l'inclusione, tra cui: arti terapie (danzamovimentoterapia, musicoterapia, arteterapia, …), laboratori espressivi (teatro, musica, bricolage, …), attività di movimento (ginnastica del risveglio, ginnastica dolce, piscina, ecc…), laboratori per stimolare le autonomie (lettura, scrittura, gestione denaro, igiene, ecc.) terapie occupazionali (percorsi inclusivi in ambiti lavorativi, percorsi formativi, ecc.), ma anche promozione di uscite a contatto con la natura e in contesti inclusivi e culturali.

Il progetto rappresenta una proposta riconosciuta sempre più come un servizio qualificato e con una sua identità dal territorio comunale e paesi limitrofi.

La proposta da esperienza sperimentale è diventata un punto di riferimento atteso e apprezzato a livello interistituzionale locale e nell'ambito distrettuale alto e basso pavese per adulti diversamente abili, che vivono nel contesto familiare e al proprio domicilio, così da favorire la promozione delle relazioni e la vita sociale, nel contesto locale.

Oggetto dell'affidamento è pertanto la prosecuzione del progetto CRDD Il Sorriso, che l'Amministrazione intende proseguire con l'auspicata prospettiva che venga riconosciuta quale unità di offerta sociale sperimentale, con riferimento alla DGR 4795/2025, tra le unità di offerta presenti nel sistema sociale regionale a favore di adulti con disabilità, tenendo conto del carattere di innovatività rispetto alle unità di offerta sociale già riconosciute.

Elementi caratteristici ed innovativi sono rappresentati da: flessibilità alla partecipazione del centro da parte degli utenti (mattina, pomeriggio, alcuni giorni a settimana); flessibilità del programma di attività da realizzare in relazione ad una prioritaria attenzione ai bisogni del gruppo e dei singoli utenti; dimensione socializzante e aggregativa sviluppata tramite il coinvolgimento attento di soggetti esterni come i volontari e / o i cittadini in generale, ecc.; dimensione ricreativa con proposte stimolanti grazie al coinvolgimento di professionisti, Associazioni, enti con competenze e vocazioni diverse per rendere il programma vario e rispondente alle diverse sfere dei bisogni presenti.

Il CRDD si propone come contesto educativo inclusivo capace di rispondere in modo appropriato ai bisogni degli adulti (e giovanissimi) con disabilità non gravi, sostenendo il percorso alle autonomie personali, all'inclusione sociale, in un contesto comunitario attento e proattivo verso le persone che vivono in condizioni diverse, con vulnerabilità.

Tramite il Centro ricreativo, i genitori e i caregiver di riferimento potranno trovare supporto ai compiti di cura.

Il CRDD collabora con diverse realtà del territorio sostenendo la famiglia nell'azione educativa, di promozione e mantenimento delle autonomie, in un'ottica di inclusione dell'adulto diversamente abile.

L'affidamento di questo appalto è caratterizzato dall'alta intensità di manodopera, per un servizio diretto ad un'utenza svantaggiata, adulti con disabilità e loro famiglie.

Gli utenti del CRDD, attraverso la frequenza giornaliera del servizio, accedono alla migliore conoscenza personale e all'empowerment di sé e del gruppo. La frequenza potrà essere flessibile secondo le esigenze dell'utente e dei familiari.

Tutto questo è reso possibile dall'Equipe educativa, che quindi deve essere caratterizzata da stabilità e continuità, così da sviluppare relazioni umane significative con gli utenti e la rete territoriale, maturando uno sguardo sullo sviluppo e sull'evoluzione del singolo e del gruppo.
Per tal motivo, si applica la clausola sociale per il personale attualmente impegnato nel progetto.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA

1. L'appalto ha per oggetto la realizzazione del progetto CRDD Il Sorriso e del Centro Ricreativo estivo per adulti disabili, quale servizio che ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni presenti sul territorio di circa 20 utenti (ad oggi iscritti 15 utenti). Gli utenti sono cittadini residenti a Casorate Primo e persone non residenti. Nel caso di posti disponibili, l'Equipe valuterà in raccordo con il Servizio Sociale di riferimento, la compatibilità del Centro rispetto al soggetto richiedente, con priorità per i residenti. Il servizio sarà attivo per un periodo minimo di trentaquattro settimane all'anno, nei periodi da Gennaio a Maggio e da Settembre a Dicembre. Eventuali proposte di prosecuzione nel mese di giugno -centro estivo-, per un massimo di quattro settimane aggiuntive, potranno essere valutate dall'Amministrazione in relazione al numero effettivo di iscrizioni e in presenza di risorse finanziarie.
L'appaltatore realizzerà il programma di attività ed esperienze laboratoriali ecc., formulate nell'offerta tecnica, declinandole nel rispetto dei bisogni e delle condizioni degli utenti frequentanti.
2. Durata dell'affidamento è di tre anni (2026/2027/2028) decorrenti dalla data di stipula del contratto o dal verbale di inizio delle attività, l'inizio è stimato a Gennaio 2026. Il Comune si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare il contratto fino a un massimo di 6 mesi ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e in relazione alle esigenze pubbliche del servizio da garantire e all'andamento del servizio stesso. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Il Contratto inoltre potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni esistenti alla scadenza, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente ex art. 120 comma 11 d.lgs. 36/2023.
Le sedi del CRDD:

- presso l'Oratorio della Parrocchia di Casorate Primo, la Parrocchia mette a disposizione del CRDD i seguenti locali, secondo la Convenzione di utilizzo dei locali sottoscritta dal Comune e dalla Parrocchia: al piano terra n. 1 salone, genericamente individuato come "sala mensa" e due servizi igienici (uno per gli operatori ed uno per gli utenti) – vedi allegate foto del salone;
- per il centro estivo, 4 settimane, periodo da stabilire in accordo con le famiglie, l'Amministrazione presso una sede individuata con l'Amministrazione comunale e l'appaltatore. Si rende noto che nel 2022, il centro estivo è stato realizzato presso la Scuola Secondaria di Primo grado E.F. Di Savoia e, nel 2023, presso la Cascina Caiella a Casorate Primo, nel 2024 e 2025 secondo il programma settimanale in varie sedi (Cascina Caiella, Oratorio, Piscina a Lacchiarella, Parco T. Olivelli, centro sportivo Multisport nell'impianto Chiodini di Casorate Primo) oltre a gite/uscite sul territorio.

L'orario di svolgimento del servizio è dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 16:00.
E' prevista la consumazione del pranzo, fornito dalla ditta Dussmann Service, appaltatore del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze, preparato presso il Centro Cottura in via Kennedy, 1 a Casorate Primo, trasportato nella sede del Centro ricreativo diurno.
Gli educatori impiegati nel servizio sono tenuti a consumare il pasto presso il Centro Ricreativo

Diurno Disabili (CRDD), unitamente agli utenti, in quanto tale momento costituisce parte integrante dell'attività educativa e relazionale.
Il pasto dovrà essere fornito dal gestore attuale del servizio di ristorazione collettiva, con il quale l'Operatore Economico Aggiudicatario del CRDD dovrà stipulare apposita convenzione, alle medesime condizioni previste per la fornitura dei pasti agli utenti.
Non è consentito per gli educatori il consumo di pasti propri o differenti da quelli forniti dal gestore della mensa, al fine di garantire uniformità, condivisione e coerenza educativa durante il momento del pranzo, fatte salve diete speciali dovute secondo le modalità previste dal servizio mensa.
Nel caso di uscite e gite, d'intesa con l'Amministrazione, l'orario viene rimodulato per garantire la realizzazione delle stesse e potrà essere fornita la colazione al sacco su richiesta.
Sarà cura dell'equipe dare preventive informazioni agli utenti e alle famiglie, circa eventuali variazioni di orario dovute ad uscite e gite, e per ogni altra evenienza.
3. Il Comune tramite convenzione con Auser nei limiti delle disponibilità dell'Associazione (mezzi e volontari) fornisce il trasporto dal centro ricreativo al domicilio agli utenti che ne rappresentano la necessità, anche durante il centro estivo. L'Associazione Caritas ha collaborato, secondo le proprie disponibilità, a trasporti occasionali non ripetitivi, preventivamente concordati.
4. Il CRDD estivo, nel caso di attivazione dello stesso, dovrà includere attività di promozione della socialità, di inclusione, aggregative, di movimento dolce e per il benessere, attività di animazione, esperienze a contatto con animali e con la natura.
5. Nell'individuazione di attività ed esperienze presso altre location presenti nel territorio e limitrofi, da parte dell'appaltatore, tese ad offrire un'esperienza varia e stimolante per gli utenti, si deve prestare attenzione ai contesti che siano privi di barriere architettoniche, organizzando il trasporto dedicato secondo necessità.
6. L'appaltatore promuove l'intervento e la continuità di esperienze laboratoriali realizzate anche con la collaborazione di Associazioni locali e non.

ART. 3 - CENTRO RICREATIVO DIURNO DISABILI "IL SORRISO".

1. L'affidatario redigerà il programma operativo delle attività che verranno proposte e realizzate a favore degli utenti, con riferimento a quanto presentato in offerta, in collaborazione con la stazione appaltante, coinvolgendo le risorse presenti sul territorio e precisamente le Associazioni attive e disponibili ad eseguire interventi di tipo espressivo e motorio (teatro, musica, pittura, ginnastica dolce, ecc.), nonché ricreative.
2. L'affidatario nella proposta attiverà e includerà iniziative e attività espressive, di movimento, uscite anche di uno o più giorni, percorsi che favoriscano l'acquisizione e il consolidamento di autonomie e laddove possibile competenze attraverso terapie occupazionali.
3. L'affidatario, tramite l'Equipe, periodicamente e al bisogno, si impegna a realizzare incontri con le famiglie sia collettivi che individuali per la conoscenza delle situazioni e delle fragilità presenti negli utenti.
4. L'affidatario modulerà e declinerà la proposta tecnica offerta secondo le effettive esigenze e i bisogni degli utenti, in continuità con gli obiettivi di consolidamento e promozione delle autonomie personali, per il benessere del gruppo.
5. L'affidatario dovrà garantire per la realizzazione del CRDD Il sorriso le seguenti prestazioni:

- u**n'equipe composta da tre educatori/educatrici** con un rapporto 1:5/1:7, presenti in modo continuativo durante l'intero orario giornaliero di apertura del centro, pari a circa 6 ore e mezza al giorno.

La presenza dell'équipe dovrà essere assicurata indipendentemente dall'effettiva presenza o assenza degli utenti, al fine di garantire la continuità organizzativa e relazionale, nonché la qualità educativa e la sicurezza del servizio. Le educatrici devono possedere idoneo titolo di studio e attitudine per utenti adulti diversamente abili.

- **un coordinatore** esperto nella gestione di servizi rivolti all'area della disabilità. Il coordinatore avrà compiti di raccordo con l'Amministrazione, l'Equipe, il territorio, la rete dei servizi area disabilità.
- **prestazioni ausiliarie**, da parte di personale, anche senza titolo, per supporto negli spostamenti e per pulizie della sede, dei servizi igienici dedicati al personale e agli utenti, pulizia durante le varie attività e momenti della giornata o, se del caso, almeno una volta al giorno.

ART. 4 - PERSONALE

1. L'affidatario, ogni qualvolta sia necessario, trasmetterà alla stazione appaltante il curriculum del personale che verrà impiegato per la realizzazione del CRDD e del centro estivo con autorizzazione al trattamento dei dati personali.
2. L'affidatario potrà individuare un referente o più referenti del CRDD, anche diversi dal coordinatore, per favorire i rapporti quotidiani con le famiglie e per eventuali e necessari contatti con le Associazioni interessate e la migliore gestione del centro.
3. Il coordinatore, responsabile del progetto, garantirà funzioni di coordinamento del personale educativo e per le prestazioni ausiliarie; attiverà eventuali sostituzioni del personale in caso di malattie, assenze, ecc. del personale impiegato, informando la stazione appaltante; garantirà la necessaria supervisione dell'Equipe, tramite idonea figura terza; coadiuverà la programmazione a supporto dell'Equipe, in particolare per le attività extra sede (uscite, gite, ecc.) e per il centro estivo; cura i rapporti con la stazione appaltante, garantendo la reperibilità anche extra fascia oraria del servizio per le famiglie e per la stazione appaltante per segnalazioni che riguardino il servizio; redigerà relazione periodica del servizio, almeno ad avvio del servizio e una in conclusione di ciascun anno socioeducativo.
4. Il coordinatore sarà responsabile della realizzazione del progetto formulato e declinato secondo i bisogni dell'utenza e parteciperà agli incontri con le famiglie unitamente all'Amministrazione per la verifica dell'andamento del servizio. redazione delle relazioni finali.

Il Coordinatore avrà il ruolo di referente per l'Amministrazione e per gli aspetti operativi anche verso le le famiglie, le Associazioni del terzo settore coinvolte e i volontari, con il compito di coordinamento generale del servizio e dovrà rappresentare l'Impresa qualora si renda necessario notificare qualunque disposizione verbale ed urgente.

5. L'affidatario comunica ogni variazione che nel corso della realizzazione del progetto sperimentale dovesse intervenire relativamente al personale impiegato.

ART. 5 - VALORE CONTRATTUALE - CORRISPETTIVI

1.L'affidamento è finanziato dai fondi riconosciuti dalla Fondazione Rho, dal Piano di Zona, da fondi propri della stazione appaltante e dalla compartecipazione a carico degli utenti tramite tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. Non sono al momento previsti finanziamenti regionali.

Il valore dell'appalto è indicato nel disciplinare di gara.

2.Il corrispettivo verrà riconosciuto, previa trasmissione di idonea fattura, sulla base delle ore erogate mensilmente con riferimento alle figure di:

- i servizi educativi

- servizi di coordinamento.

Con il corrispettivo riconosciuto si intendono compensate tutte le forniture, le uscite, i costi connessi alla gestione del progetto, comprese le pulizie.

3. Varianti con nuovi finanziamenti.

Qualora l'affidatario del Centro Ricreativo "Il sorriso", a fronte della conoscenza diretta dei bisogni e delle possibilità degli utenti, ritenesse di formulare interventi specifici innovativi e complementari. rispetto a quanto offerto in seguito alla procedura di gara, la stazione appaltante si riserverà di valutarne la fattibilità, e in presenza di risorse idonee ad approvare le nuove proposte come varianti in corso di esecuzione dell'appalto.

In presenza di ulteriori fondi di finanziamento del progetto: potranno essere valutate maggior prestazioni in ragione di un maggior numero di utenti oppure per numero maggiore di settimane di funzionamento, nel corso dell'appalto.

Ulteriori fonti di finanziamento dovranno essere tracciate e gestite in accordo con la stazione appaltante per rispondere maggiormente ai bisogni locali presenti.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

A mente dell'art. 60 del Codice Appalti, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente.

La revisione è prevista in maniera tale da non alterare la natura generale del contratto. La clausola si attiverà al verificarsi della seguente condizione di natura oggettiva: variazione del costo del servizio – in aumento o in diminuzione – superiore al 5%.

In tale evenienza:

- sarà onere dell'appaltatore comunicare e dimostrare, con la massima tempestività, la variazione in eccedenza, tale richiesta potrà essere fatta solo una volta all'anno ed entro il mese di agosto;
- l'appaltatore, nell'ottica del principio di leale cooperazione, è tenuto a segnalare anche le variazioni in diminuzione;
- la revisione avverrà nella misura del 80% rispetto alla parte di prezzo eccedente il 5%.

A titolo esemplificativo, in ipotesi di incremento del 7%, all'appaltatore sarà riconosciuto l' 80% del 2% (differenza fra la variazione in aumento e la franchigia)

I corrispettivi ed i prezzi del presente Contratto, ai sensi dell'art. 60 Codice dei Contratti e allegato II.2-bis, saranno adeguati, sia in aumento che in diminuzione, con periodicità annuale, a partire dal 2° anno di validità sulla base del confronto dei due valori dell'indice (Indice mese aggiudicazione vs mese in esame).

La variazione sarà determinata utilizzando gli indici ISTAT Prezzi corrispondenti alla tipologia di appalto sulla base della variazione dei seguenti indici:

- al 10% indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività - 00ST Indice generali senza Tabacchi
- al 40% Assistenza Sociale [1240]
- al 50 % Assistenza Sociale non residenziale [88]

I valori ed indici sono reperibili sul sito di ISTAT https://esploradati.istat.it/ o http://dati.istat.it /

ART. 7 – ASSICURAZIONI

L'Appaltatore si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti o tirocinanti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Comune sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.
A tale scopo l'Appaltatore dovrà presentare all'atto dell'affidamento per la stipula del contratto, onde sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:
R.C. verso terzi:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 2.000.000,00
- per danni a cose € 2.000.000,00

R.C. verso dipendenti:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 2.000.000,00
- per danni a cose € 2.000.000,00

L'Appaltatore si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per R.C. per i danni cagionati dagli ospiti in carico, ad altri ospiti, al personale dell'Aggiudicatario ed a terzi (anche volontari) con i seguenti massimali:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 2.000.000,00
- per danni a cose € 2.000.000,00

L'esistenza di tale polizza specifica non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.
Il Comune è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.
L'Appaltatore s'impegna a mantenere la copertura assicurativa in corso per l'intera durata dell'affidamento.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA DEI SERVIZI

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto deve costituire, una garanzia denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.
La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, sarà pari al 5% dell'importo di contratto (IVA esclusa).
La garanzia è prestata:

- per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento alle obbligazioni stesse;
- per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento dei subappaltatori, subcontraenti e coloro che, a vario titolo, per conto dell'Appaltatore hanno concorso alla realizzazione dell'opera.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e, in caso di sostituzione con ritenute sulle rate di pagamento, secondo le modalità previste dai successivi commi.
La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui certificati di pagamento da corrispondere.
È fatta‒salva la facoltà della Stazione Appaltante di opporsi alla sostituzione della garanzia, qualora ricorrano motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei servizi.
Le ritenute di cui al precedente comma sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria .
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto in altri articoli del capitolato sono a carico dell'appaltatore:

- ogni spesa inerente il personale;
- le assicurazioni;
- l'organizzazione di formazione e aggiornamento per il personale impegnato nelle attività del servizio in orario retribuito;
- la supervisione all'équipe impegnata nel servizio;
- la formazione del proprio personale per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed antincendio;
- ogni altra spesa inerente la gestione del servizio
- L'esecuzione dell'offerta tecnica.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto sia totale che parziale.
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente capitolato le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede legale, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato quale subentrante nel contratto in essere con il Comune.
Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

ART. 11 - CONTESTAZIONI

Il Comune farà pervenire per iscritto all'Appaltatore, a mezzo raccomandata A/R o PEC, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel successivo articolo.
L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio benché prevedibili se non preventivamente comunicate per iscritto.
Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 12 - PENALI

L'aggiudicataria nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di uniformarsi al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta, nonché alle indicazioni del settore.
Nel caso in cui l'appaltatore adempia agli obblighi di esecuzione del servizio di cui al presente capitolato in modalità anche solo parzialmente difforme da quanto nel medesimo descritto, nonché dalle Leggi e regolamenti in materia, e/o dalla propria offerta tecnica presentata in fase di gara, il Comune applicherà all'appaltatore le seguenti penali, in base ai seguenti livelli:
da € 400,00 a € 600,00 = per inadempienze ritenute di lieve entità. Rientrano in tale definizione le seguenti inadempienze:

- attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati
- mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi in caso di assenze
- mancata trasmissione e/o aggiornamento dell'elenco del personale
- cambiamento di personale senza comunicazione al Comune

da € 900,00 a € 1.100,00= per inadempienze ritenute di media gravità. Rientrano in tale definizione le seguenti inadempienze:

- mancato rispetto degli orari tali da compromettere l'efficacia dell'intervento programmato
- mancata sostituzione del personale oltre i tre giorni lavorativi
- mancata presentazione delle relazioni nei termini utili per adempiere alle richieste dell'autorità giudiziaria
- utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato (art.3 del capitolato)
- mancata effettuazione della formazione al personale, come offerta in fase di gara
- ritardo nella trasmissione delle reportistiche necessarie e preliminari alla fatturazione;
- trasmissione fatture oltre i 30 giorni dalla conclusione del mese di riferimento.

da € 1.800,00 a € 2.200,00 per inadempienze ritenute di significativa gravità. Rientrano in tale definizione a titolo esemplificativo le seguenti inadempienze:

- mancato espletamento del servizio, anche per un solo giorno e senza giustificato motivo,
- utilizzo di personale non professionalmente idoneo,
- totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale;
- mancata trasmissione delle reportistiche necessarie e preliminari alla fatturazione;
- trasmissione fatture oltre i 60 giorni dalla conclusione del mese di riferimento.

Le penali sopraindicate sono applicate per ciascun evento. Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali, anche non rientrante nell'elenco di cui sopra e anche di natura comportamentale degli operatori impiegati nel servizio dall'appaltatore, potrà comportare l'applicazione di una penalità commisurata della gravità dell'infrazione.
L'applicazione della penale sarà preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza rilevata, trasmessa tramite PEC, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni al RUP entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero, qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il RUP adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'appaltatore.
Il Comune potrà detrarre la penale dall'importo dovuto all'appaltatore oppure trattenerla sulla garanzia definitiva. In tal caso, la garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di mancata reintegrazione, il Comune provvederà d'ufficio alla reintegrazione della cauzione a valore sui ratei di prezzo da corrispondere.
Se l'appaltatore sarà sottoposto al pagamento di tre penali di grave entità nel corso dell'esecuzione di servizio, il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'articolo "*Risoluzione del contratto*".

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali complessivamente applicate dall'inizio del servizio, anche in annualità successive, raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) il Comune potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'articolo "*Risoluzione del contratto*".
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Comune di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. In particolare, qualora ricorrano gli estremi dell'inadempimento grave l'attivazione della penale non esclude la risoluzione da parte del Comune ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 13 - ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Sempre dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare, nei termini assegnati e decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di convocazione della stipula del Contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del Contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione alla gara:

- i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi;
- la garanzia definitiva;
- polizza assicurativa.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, la Stazione Appaltante assegna un ulteriore termine, non superiore a 10 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante incamera la garanzia provvisoria ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara. Il tutto fatto salvo la eventuale segnalazione alle Autorità Competenti.
La sottoscrizione del contratto deve essere effettuata nel termine previsto dall'art. 55 del D. Lgs 36/2023 (30 giorni per gli affidamenti sotto la soglia di cui all'art. 50). Ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.Lgs 36/2023 qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini sopra indicati, l'Appaltatore può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato alla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore ha diritto unicamente al rimborso delle spese contrattuali documentate per addivenire alla stipula del contratto, allo svincolo della garanzia provvisoria eventualmente rilasciata, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.
In caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile all'Appaltatore la Stazione Appaltante procede all'escussione della garanzia provvisoria, se prevista; in tal caso l'Esecutore non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del contratto.
Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante ha diritto ad avviare il contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, e dell'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs 36/2023, come precisato all'art. 28.1.
Nel caso di mancata stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D. Lgs 36/2023, l'Impresa ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti in base ai prezzi di aggiudicazione.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Contratto, sarà facoltà del Comune incamerare sino all'intero importo la Cauzione Definitiva e risolvere il contratto

stesso, con onere a carico dell'Appaltatore della rifusione di ogni spesa e risarcimento di ogni danno arrecato.
A prescindere dall'applicazione delle penali indicate per il ritardo nella realizzazione dei servizi oggetto di contratto, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- contegno gravemente scorretto verso l'utenza da parte del personale dell'Impresa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, dopo la terza contestazione;
- riscontro di gravi irregolarità ;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- carenze gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.
Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito dell'Impresa con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.
Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

Costituiscono in ogni caso eventi qualificabili a titolo di grave inadempimento in relazione alla specifica natura del servizio:

- abbandono del servizio salvo per cause di forza maggiore;
- ripetuto non rispetto dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relativi al servizio, infrazione ad ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione comunale;
- inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice di uno o più impegni assunti verso l'Amministrazione Comunale;
- la frode nell'esecuzione del servizio e delle forniture, intesa anche quale trasmissione di documentazione non veritiera o volta, comunque, ad ottenere benefici indebiti dall'appalto;
- il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide emesse dal RUP, nei termini imposti dagli stessi nei relativi provvedimenti di competenza, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la grave inadempienza rispetto agli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/08;
- il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto, del progetto e allo scopo del servizio.
- il contegno gravemente scorretto verso l'utenza da parte del personale dell'Appaltatore adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, dopo la terza contestazione;
- le carenze gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole;
- il cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;

- le reiterate violazioni agli ordini di servizio del RUP, ciascuno per quanto di competenza, maggiori di più di tre volte consecutive o di cinque anche non consecutive ovvero in caso di inosservanza agli ordini stessi nel caso in cui sia ivi dichiarata e motivata l'urgenza di adempimento per necessità o interesse pubblico o per la sicurezza dei lavoratori, il buon e corretto andamento del servizio;
- l'irrogazione delle penali nella misura massima prevista dal presente Capitolato;
- ogni altro inadempimento anche se qui non contemplato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 c.c.

ART. 15 - REVOCA E RECESSO DA PARTE DEL COMUNE

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art 123 del D.Lgs 36/2023, dal Contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

ART. 16 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE AFFERENTI LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli 210, 212 e 213 del D.Lgs 36/2023.

ART. 17 - INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO E DEL CONTRATTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ. (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 36/2023).
In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, ovvero ancora in caso di incompatibilità tra clausole del Contratto e previsioni del Capitolato, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.

Casorate Primo, 05.11.2025
Il RUP
Responsabile del Settore
Servizi Socio Educativi Culturali
(firmato digitalmente)